

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3084

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOLENA, NAPPI, BEVILACQUA, ORLANDI, BARBERA, MINUCCI, ANGIUS, VIOLANTE, BIANCHI BERETTA, FERRARA, STRUMENDO, ALINOVİ, DI PRISCO, TAGLIABUE, D'AMBROSIO, NARDONE, RECCHIA, CICONTE**

*Presentata il 29 luglio 1988*

**Norme in materia di coordinamento delle politiche giovanili, di rappresentanza e di diritti per i giovani e le loro associazioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel corso degli ultimi anni è cresciuta nel nostro paese una contraddizione sempre più insopportabile. Da un lato, l'Italia è tra i paesi europei in cui più forti sono i problemi dei giovani mentre, dall'altro lato, a differenza degli altri, esistono minori politiche specifiche per i giovani, minori figure istituzionali, minori strumenti di rappresentanza.

Questa contraddizione è parte di quella più generale del rapporto tra giovani e democrazia e istituzioni che ha visto crescere una vera e propria barriera verso questa generazione, traducendosi in una situazione che vede i giovani del nostro paese, sotto tanti punti di vista, come cittadini di « serie B ».

È in questa chiusura che è cresciuta non solo una « esposizione » per i giovani rispetto alle logiche del mercato, delle

clientele, dei ricatti di potere ma anche una « esposizione » della democrazia al peso e al condizionamento di poteri oscuri e paralleli, di logiche spartitorie nel momento in cui si è affermata una strada che priva la democrazia del coinvolgimento pieno, attivo, consapevole della nuova soggettività giovanile.

Con la presente proposta di legge, parte di un quadro più organico di proposte che dovrebbe tradursi in una sistematica legislazione per i giovani, intendiamo affrontare tre primi punti che a noi paiono decisivi:

a) quali figure istituzionali per le politiche giovanili;

b) quali strumenti di rappresentanza e di servizio per l'associazionismo giovanile;

c) quali scelte per l'estensione e la qualificazione di diritti per il cittadino-giovane, in modo particolare al di sotto dei 18 anni.

Sull'insieme di tali punti così come su quelli che investono l'insieme della questione giovanile non sono mancate proposte provenienti da più parti nel corso degli ultimi anni.

Senza voler far riferimento a precedenti più lontani nel tempo (per esempio le risultanze della commissione sui problemi dei giovani istituita nel 1969 dal Governo o la breve esperienza di un ministro nel Governo Andreotti del 1972 o quella di un sottosegretariato alla gioventù dal '76 al '78 durante i Governi di « solidarietà nazionale »), ci riferiamo alla elaborazione ANCI tradottasi in una proposta di legge organica e alle indicazioni emerse dal lavoro del Comitato italiano per l'anno internazionale della gioventù del 1985.

Sia le proposte ANCI che quelle del Comitato per l'anno della gioventù sono rimaste lettera morta. Nessun risultato concreto.

Viene naturale chiedersi: da dove nasce una simile chiusura, su quali basi si afferma una tale insensibilità nelle responsabilità di governo pur di fronte ad una situazione così acuta?

Crediamo che la prima ragione vada individuata nel tipo di risposta che da tante parti è venuta alla crisi della politica.

Invece di concorrere alla definizione di una nuova progettualità per la politica, ad un suo saldo legame con la vita e con la morale, ad una ripresa di prospettive generali per la società, così come la portata delle questioni reclamava, ad una sua ricostruzione come strumento collettivo di libertà e di democrazia, recuperando attraverso questa strada una nuova capacità di attrazione e di consenso, di suscitare protagonismi e non di provocare passività nella società, la scelta dei partiti di governo è andata in altra direzione.

Non si è scelto di ridare questo orizzonte largo alla politica.

Si è scelto invece di alimentare la crescita di domande corporative cui rispondere utilizzando la leva del governo della spesa pubblica per recuperare quote di consenso; si è proceduto alla più ferrea spartizione e occupazione delle istituzioni, degli enti pubblici, dei mezzi di informazione; si è costruito un nuovo sistema di potere; si sono resi in tanti casi il « pubblico » e lo Stato subalterni a interessi forti, alle classi dominanti, al profitto; si sono coperti, avallati poteri paralleli, P2, mafia, camorra.

Se la politica diventa fine, tecnica separata, deprivata di progettualità; se la politica diventa esclusione dei cittadini e affare ristretto di pochi, se si trasferisce fuori dalle sedi democratiche come fatto privato, di *clan*, se in poche parole essa subisce una sorta di « clandestinizzazione », non solo crescono la corruzione, il malaffare, l'ingiustizia; ma cresce anche lo spazio di quei poteri oscuri, paralleli, criminali. Cresce la loro capacità di penetrazione, di ricatto, di pervasività.

Una società disarticolata, passivizzata, desolidarizzata è una delle condizioni fondamentali per il mantenimento di poteri sempre più sostanziali in mani sempre più ristrette.

Su questo fuoco negli ultimi anni si è soffiato a tutto spiano: l'incendio che ne è derivato continua a produrre i suoi effetti distruttivi.

È in questi processi che affonda le sue radici la sfiducia dei giovani verso partiti e istituzioni e la chiusura delle istituzioni, della democrazia alle domande, alle aspirazioni, ai problemi di una generazione.

Insomma, se quello è l'orizzonte della politica, le questioni dei giovani saranno espunte all'origine, non troveranno posto, spazio, riconoscimento. E cosa è accaduto se non questo rispetto a tante lotte, a tanti movimenti giovanili di questi anni?

Emerge il dato tutto politico della questione giovanile del nostro Paese e non solo nel nostro: di una questione che per essere avviata a soluzione, cioè, re-

clama un profondo rinnovamento della società e, in primo luogo, un allargamento sostanziale, un salto qualitativo della democrazia italiana.

La seconda ragione di fondo va individuata in una vera e propria incomprendimento di ordine culturale dei partiti di governo della modernità del problema dei giovani.

Si è soliti credere che un problema dei giovani esista solo quando si esprimono forme conflittuali aperte con le generazioni precedenti; o, peggio ancora, sulla base di sommarie inchieste, si è soliti porre in stato di accusa, o al contrario esaltare acriticamente, le giovani generazioni attuali nel loro complesso.

Il problema dei giovani, anzi la questione dei giovani, è invece fino in fondo una questione politica: è la misura della proiezione verso il futuro della politica quotidiana e della capacità delle generazioni più adulte di trasmettere ai giovani un'eredità e di assegnare loro un compito, un cimento, una sfida.

Non si tratta cioè di decidere magari con gli occhi e con egoismi adulti, se la condizione giovanile nel 1988 sia o meno materialmente o idealmente grave per affermare, o meno, l'esistenza di una questione giovanile; ma di domandarsi, prima ancora, quanto le scelte attuali sugli armamenti, sull'indebitamento, sull'uso delle risorse ambientali, sulle relazioni culturali e sociali tra donne ed uomini abbiano presente il vivere di domani, il futuro.

Oggi si può ragionevolmente dire che siamo in presenza di una crisi di egemonie delle generazioni adulte che detengono le chiavi delle scelte, proprio perché non si tiene nel minimo conto lo scenario possibile e le conseguenze future delle decisioni prese oggi.

Dietro l'egoismo del presente che tanto ha segnato le politiche di questi anni si muoveva forse una vecchia convinzione di Benedetto Croce che, in una conversazione con i giovani del partito liberale, affrontava il problema della gioventù, per negare che esistesse; esistono i

giovani — diceva Croce — ma è assurdo pensare ad una loro funzione o missione particolare nella società nazionale. La sola cosa che i giovani hanno da fare, la sola missione o funzione loro, è di diventare vecchi.

Croce, certo, aveva come oggetto polemico una certa retorica giovanilistica dell'era del fascismo, ma nella foga di voltare pagina riproponeva una concezione ottocentesca della condizione giovanile, senza comprendere come anche il fascismo avesse cercato di strumentalizzare, facendolo poi degenerare gravemente, un bisogno di libertà, di innovazione, di futuro che era nell'animo dei giovani nella prima parte del nostro secolo.

La novità che nel corso di questo secolo, e in particolare negli ultimi decenni, si è venuta affermando è proprio quella di « un tempo dei giovani », non solo come stagione di attesa del lavoro, di diventare adulti, di sposarsi, di andare militare, ma anche, forse soprattutto, come un tempo di vita e di esistenza. Anzi siamo di fronte ad una nuova dimensione della vita, che precedentemente non esisteva perché prima a 12, a 15, o a 18 anni si smetteva di essere giovani: la lotta per la sopravvivenza non lo rendeva possibile. La questione giovanile, non a caso, si propone nelle forme più acute nei paesi più sviluppati.

Vogliamo limitarci qui in maniera sintetica, a individuare quattro ambiti caratterizzanti la moderna condizione giovanile.

Il primo è rappresentato dalla circostanza che la condizione giovanile si è allungata materialmente, a partire dalla presenza nella famiglia di origine. In pochi anni si è passati da una situazione prevalente di autonomia dalla famiglia ad una situazione prevalente di autonomia nella famiglia. Pesa qui la scarsità del lavoro, anche se l'autonomia economica non provoca meccanicamente l'autonomia dalla famiglia, dilata piuttosto la famiglia e la sua funzione di integrazione dei redditi; pesano la riduzione dei servizi ed i tagli allo Stato sociale, la scarsità di abi-

tazioni per le giovani coppie e i cosiddetti *single*; si producono e pesano a loro volta fattori culturali, come il neofamillarismo, e fattori sociali, come la paura di uscire la sera nelle grandi città, i pericoli per le ragazze, i minori e via dicendo.

In secondo luogo — è questo il fatto più rilevante — va considerata la crescita della popolazione studentesca superiore, dai brevi corsi di formazione all'università. In questo modo si dilatano le domande di sapere e diviene eversiva l'offerta di lavoro qualificato, a fronte di un blocco e di una riduzione reale degli investimenti pubblici per la formazione.

Le cifre sono note: sono 2 milioni e mezzo gli studenti delle scuole superiori, 500 mila quelli delle scuole superiori private, 1 milione di studenti universitari e centinaia di migliaia quelli della formazione professionale.

Si determinano illusioni di possibilità medio-alte, sul piano professionale, per tutti, che poi si scontrano con la struttura del mercato del lavoro. Entrambi questi fattori determinano un altissimo tasso di mortalità scolastica ed un nuovo meccanismo selettivo a svantaggio dei più deboli.

Rinunciare al sapere oggi, invece, significa una rinuncia di vita, di libertà.

In terzo luogo va ricordato che l'area del non lavoro giovanile si è allargata (come si sa, sono ormai 3 milioni di disoccupati, di cui oltre il 70 per cento sono giovani), si è meridionalizzata (il 20 per cento) e si è femminilizzata (il 30 per cento). È un'area fatta anche di lavoretti, di precariato. Ad essa è contigua l'area del lavoro mobile, dalle sue forme meno tutelate (si calcola che un quarto del prodotto interno lordo sia alimentato da « lavoro nero ») fino ai contratti di formazione lavoro, ormai anche nelle grandi fabbriche.

In quest'area di lavoro mobile e nero, è altissima la presenza di immigrati e di minori che, specie nei cantieri edili della Campania e di altre regioni del Mezzogiorno, lavorano in condizioni di totale

insicurezza e spesso sono vittime come anche noi abbiamo denunciato con ripetute interrogazioni parlamentari, di terribili omicidi bianchi.

Vi è, infine, l'area del nuovo lavoro, non sempre qualificato, specie nei servizi. Non dimentichiamo che per un nuovo lavoro qualificato si calcola che se ne producano otto di tipo neoservile.

In sintesi, le tendenze dei prossimi anni indicano che al nord il terziario coprirà le riduzioni degli altri settori. Sta nascendo una nuova giovane classe operaia o, meglio, un nuovo giovane lavoro dipendente, di tipo nuovo, senza però esperienze sindacali o collettive. Al sud, per mantenere gli stessi tassi di disoccupazione, da qui al 1991, occorreranno 635 mila posti di lavoro per le ragazze e 185 mila per i ragazzi.

Le ragazze del Mezzogiorno rappresentano forse il soggetto principale di ogni politica attiva per il lavoro.

Vi è poi il problema relativo ai consumi giovanili, che hanno subito pesantemente tutti gli effetti delle tendenze deregolatrici di questi anni. I giovani sono stati l'obiettivo di grandi messaggi pubblicitari, tesi a favorire ogni forma di consumo, anche le più distorte, le più inutili. Generazioni spinte a consumare in modo diseguale, ma a consumare, come se qui e non nel lavoro, nel sapere, nella creazione stesse la libertà, il parametro della vita. Qui è la radice di una vera e propria crisi morale ed è qui che è avvenuta l'operazione di frantumazione (« i giovani venduti al mercato », è stato detto), fino alla droga, fortemente deideologizzatasi rispetto agli anni settanta, diventata merce per eccellenza, fattore emarginante e condizione estrema, ma condizione di consumismo.

L'aumento del 75 per cento delle morti per droga nell'ultimo anno è forse anche il prodotto della sconosciuta campagna di disinformazione sull'AIDS.

Ormai il 60 per cento della popolazione carceraria nel nostro paese è tossicodipendente, il che pone un problema totalmente nuovo alla giustizia.

Ecco alcune questioni di fondo a partire dalle quali è indispensabile cominciare a costruire delle risposte nuove e avanzate che tutte postulano una direzione univoca di un processo riformatore e democratico. Dal nostro punto di vista, la grande questione aperta oggi, 40 anni dopo l'approvazione della Carta costituzionale, in un paese profondamente trasformato, in presenza di una crisi acuta delle istituzioni democratiche è proprio quella di una rifondazione della natura, delle ragioni di una democrazia forte che, se vuole essere tale, non può non misurarsi con il problema dell'assunzione delle nuove soggettività sulla scena sociale e politica. La costruzione di una democrazia delle norme e dei soggetti. È qui che incontriamo, in questo punto alto e decisivo di tutto un processo riformatore, di nuovo il problema dei giovani.

Tutti i movimenti e le lotte giovanili di questi anni ottanta (e potremmo andare ancor più indietro nel tempo), hanno questo come tratto comune: il riconoscimento di una soggettività nuova, di nuovi diritti e di nuovi poteri, una apertura delle istituzioni, della democrazia che non è mera aggiunta ma tratto distintivo del tutto. Un allargamento del campo della rappresentanza che spinge gli stessi partiti non ad una *deminutio* ma ad un rinnovamento, ad una ridefinizione di funzioni e ruoli.

Ecco il problema di fondo che dai giovani si pone: quello dell'assunzione piena delle nuove soggettività da parte della democrazia. Di più, di stimolarle, di favorirle. Non fu questo, del resto, uno dei tratti salienti che fece nuova la Costituzione Repubblicana rispetto alla stessa tradizione prefascista dello stato liberale, attraverso il riconoscimento della funzione e del ruolo, fondativi per la democrazia, delle masse nella vita dello Stato attraverso partiti, sindacati, altre associazioni? Ecco allora anche lo spirito con cui, prima di passare all'illustrazione dell'articolo, ci rivolgiamo a tutti i componenti la Camera dei deputati, affinché vogliano concorrere alla definizione di una svolta nel rapporto tra istituzioni e giovani.

a) *Quali figure istituzionali per le politiche giovanili (articoli 1 e 2).*

La proposta che avanziamo è che « la definizione unitaria ed il coordinamento delle politiche giovanili sono esercitati, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio o, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili » (art. 1).

La previsione istitutiva di un Ministero per la gioventù senza portafoglio e incardinato nella Presidenza del Consiglio ci sembra la più adatta e la più forte per l'esercizio di una politica effettiva di coordinamento che investa l'attività di tutto il Governo in direzione dei giovani. Non pensiamo infatti per il Ministero a competenze dirette e gestionali che sarebbe impossibile racchiudere in una sola figura investendo l'attività di un grande numero di ministeri (istruzione, lavoro, difesa, esteri, sanità...). La proposta non è quindi quella di una nuova struttura burocratica ministeriale essendo aperto e urgente il problema di un accertamento e di uno snellimento di quelle esistenti.

Al tempo stesso, proprio perché di coordinamento si tratta, crediamo che tale compito difficilmente possa essere assolto da un sottosegretario, proposta da questo punto di vista più debole.

In questa direzione, del resto, si sono mosse sia la proposta ANCI, sia le indicazioni della commissione per l'anno internazionale della gioventù.

Accanto al Ministero prevediamo la istituzione di un dipartimento per le politiche giovanili con il compito di effettuare studi e ricerche per la definizione di un sistema informativo nazionale sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili delle amministrazioni statali, regionali e locali.

Uno dei problemi più grandi delle politiche per i giovani volte a realizzare una migliore qualità della vita è quello della mancanza di spazi nelle città o delle difficoltà da parte degli enti locali di acquisirli o di ristrutturarli.

Per questo proponiamo che presso il dipartimento per le politiche giovanili è altresì istituito un fondo di incentivazione per le iniziative degli enti locali volte all'acquisto, alla realizzazione ed al recupero di locali attrezzati per le attività delle associazioni giovanili o comunque dirette a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani. La disciplina del fondo è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili, sentiti la Consulta nazionale per le politiche giovanili ed il *Forum* nazionale dell'associazionismo giovanile.

Con l'istituzione della Consulta nazionale per le politiche giovanili (articolo 2), ci poniamo l'obiettivo di rispondere al problema del coordinamento tra tutti i soggetti pubblici, centrali e locali, nella definizione di politiche per i giovani. Inoltre in questo modo si legittima l'autonoma decisione delle regioni e degli enti locali di individuare anche a quei livelli riferimenti specifici per le politiche giovanili attraverso la costituzione degli assessorati alla gioventù.

Infine importante ci sembra un collegamento tra Ministero, attività del dipartimento e Parlamento. Per questo (articolo 1), prevediamo che entro il 31 dicembre di ogni anno venga presentata in Parlamento una relazione specifica sull'attività svolta.

b) *Quali strumenti di rappresentanza e sostegno all'associazionismo giovanile (articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8).*

Il dibattito e il confronto sugli strumenti e i canali di rappresentanza dell'associazionismo giovanile ha raggiunto importanti risultanze unitarie che, con questo spirito, ritraduciamo nella nostra proposta che con gli articoli 3, 4 e 5 individua nel *Forum*, comunale, provinciale, regionale, uno degli strumenti della nuova rappresentanza.

Ci sembra utile riportare a questo proposito quanto affermato nella relazione

conclusiva del comitato per l'anno internazionale della gioventù, 1985.

« È necessario favorire il potenziamento delle capacità di autorappresentanza giovanile nei confronti delle istituzioni.

È innanzitutto utile una politica di supporto all'esistenza dell'associazionismo giovanile.

Esperienze sono già in corso a livello locale, che è il livello più pertinente per queste forme di autogestione, quali la concessione di sedi, di centri stampa, di canali di accesso ai media e così via. Si tratta di estendere queste esperienze a livello comunale e provinciale individuando criteri obiettivi e regole trasparenti per la erogazione di questi benefici, tenendo conto che lo sviluppo dell'associazionismo giovanile è un elemento fondamentale di arricchimento della democrazia.

Si propone inoltre l'estensione a livello comunale, regionale e nazionale di strumenti quali la consulta o meglio *forum* dei giovani.

Questi *forum* dovrebbero godere di diritti tali da innovare le procedure di decisione politica ponendosi come polo dialettico e di controllo delle assemblee elettive e degli esecutivi senza finalità cogestionali: obbligo di richiesta di parere su tutte le decisioni a prevalente impatto sulla condizione giovanile; informazioni regolari sulla attività dell'amministrazione e diritto di accesso alla documentazione; diritto di proporre provvedimenti con obbligo di risposta, ipotizzando anche la possibilità di inoltrarli agli organi competenti (consigli comunali, regionali e Parlamento) per la votazione ... ».

I *forum* regionali sono formati da rappresentanti dei *forum* comunali. Il *forum* nazionale è formato da rappresentanti dei *forum* regionali e da esponenti delle organizzazioni giovanili nazionali.

Con il secondo comma dell'articolo 7 e con l'articolo 8, cerchiamo di affrontare un altro aspetto di grande importanza: il sostegno pubblico all'associazionismo giovanile. Più della metà di giovani del nostro paese non compie nessuna esperienza associativa (né politica, né culturale, né sportiva), mentre se si escludesse la pra-

tica sportiva (che pure riguarda una minoranza di giovani), si avrebbe un dato se possibile ancora più preoccupante sulle attività associative dei giovani.

È indubbio che la partecipazione a esperienze associative rappresenta un fatto decisivo nella formazione dei giovani che va sostenuta e promossa.

Per questo proponiamo che soprattutto a livello locale dove nascono (e spesso muoiono per mancanza di sostegni), tante associazioni giovanili siano messe a loro disposizione servizi e strutture pubbliche, solo per manifestazioni pubbliche, servizi tipografici (comma 2, articolo 7).

Insieme proponiamo che sia riconosciuto un nuovo e più forte spazio di accesso ai programmi radiofonici e televisivi per l'associazionismo giovanile (articolo 8).

c) *Quali scelte per l'estensione e la qualificazione di diritti per il cittadino giovane con meno di 18 anni (articolo 7).*

La linea che riteniamo urgente seguire è quella di un accrescimento delle occa-

sioni di partecipazione e di diritti non solo per l'associazionismo ma per i giovani in quanto tali e soprattutto per quelli al di sotto di 18 anni.

Consideriamo sempre più urgente, cioè, muoversi verso la definizione di un nuovo quadro di diritti e di riconoscimento pieno di autonomia e di soggettività per i minorenni soprattutto per la fascia di età che va dai 14 ai 17 anni.

È questo uno dei compiti più nuovi di sperimentazione di un nuovo quadro di diritti democratici trovandoci di fronte a fenomeni inediti di coscienza, cultura, formazione, soggettività che vedono protagonisti i minori nel nostro paese che domandano un riconoscimento che ancora non viene.

È in questo quadro che proponiamo lo svolgimento a livello locale, di consultazioni popolari che coinvolgano su singoli temi e questioni anche i giovani dai 14 anni in su (e in questa direzione si muove la stessa proposta di riforma organica delle autonomie locali avanzata dal gruppo comunista).

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I.

#### DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI

#### ART. 1.

*(Dipartimento per le politiche giovanili).*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per le politiche giovanili.

2. La direzione del dipartimento, nonché il coordinamento delle politiche giovanili del Governo, sono esercitati dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Ministro senza portafoglio che assume l'incarico di Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili.

3. Il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili o il Presidente del Consiglio in sua assenza:

a) promuove studi e ricerche sulla condizione giovanile, volti ad accertare le cause generali e le specifiche motivazioni di disagio sociale e culturale dei giovani;

b) propone al Consiglio dei ministri i disegni di legge volti a rimuovere tali ragioni di disagio ed a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani sul piano economico, sociale e culturale;

c) partecipa al concerto per tutte le iniziative legislative del Governo che contengano disposizioni relative alla condizione giovanile o che comunque possano incidere sulla stessa;

d) assicura il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni statali centrali e periferiche dirette esclusivamente o prevalentemente ai giovani;

e) promuove il coordinamento delle politiche giovanili delle regioni anche presiedendo la Consulta nazionale per le politiche giovanili;

f) rappresenta il Governo negli organismi comunitari per la trattazione di questioni inerenti alla condizione giovanile;

g) presenta al Parlamento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione sull'attività del dipartimento per le politiche giovanili.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina con decreto le competenze e l'organizzazione del dipartimento per le politiche giovanili.

5. Funzioni primarie del dipartimento sono la progettazione, la predisposizione e la gestione di un sistema informativo nazionale sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili delle amministrazioni statali, regionali e locali.

6. Presso il Dipartimento per le politiche giovanili è altresì istituito un fondo di incentivazione per le iniziative degli enti locali volte all'acquisto, alla realizzazione ed al recupero di locali attrezzati per le attività delle associazioni giovanili o comunque dirette a favorire il pieno e libero sviluppo della personalità dei giovani. La disciplina del fondo è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili, sentiti la Consulta nazionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 2 ed il *Forum* nazionale dell'associazionismo giovanile di cui all'articolo 5.

7. Al Fondo di cui al comma 6 è assegnato uno stanziamento di lire 20 miliardi. Il Dipartimento è autorizzato a stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti per la gestione degli interventi previsti.

#### ART. 2.

(*Consulta nazionale  
per le politiche giovanili*).

1. Presso il Dipartimento per le politiche giovanili è istituita la Consulta nazionale per le politiche giovanili. La Con-

sulta è costituita dagli assessori regionali per le politiche giovanili ed è presieduta dal Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili. Il Ministro può invitare a partecipare alla Consulta gli assessori competenti di amministrazioni comunali o provinciali.

2. La Consulta propone al Consiglio dei ministri le misure per il coordinamento delle politiche giovanili delle amministrazioni regionali e locali, suggerisce al Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili provvedimenti e iniziative di sua competenza, esprime parere sulla disciplina e sull'utilizzo del fondo di incentivazione di cui al comma 6 dell'articolo 1.

## CAPO II

### FORUM COMUNALI, REGIONALI E NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE

#### ART. 3.

(Forum comunali).

1. Il *Forum* comunale dell'associazionismo giovanile è costituito dai rappresentanti delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio comunale. Qualora se ne ravvisasse l'opportunità, più *Forum* comunali possono coordinare la propria attività in *Forum* inter-comunali.

2. Il *Forum* comunale è competente ad esprimere pareri o avanzare proposte all'amministrazione comunale in materia di politiche giovanili.

3. Le riunioni del *Forum* sono sempre aperte al pubblico. Il *Forum* può convocare assemblee pubbliche dei giovani del comune o di una parte di esso. Può altresì promuovere consultazioni o *referendum* tra i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

4. Le amministrazioni comunali debbono assicurare al *Forum* locali e attrezzature adeguati per l'attività ordinaria nonché per le iniziative pubbliche promosse dallo stesso *Forum*, e garantire l'accesso ai servizi del comune.

5. Le modalità di ammissione al *Forum*, le sue attività e la sua organizzazione e articolazione in gruppi di lavoro sono disciplinate da un regolamento interno, adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti delle associazioni.

6. Ai fini dell'approvazione del primo regolamento interno, di cui al comma 5, il sindaco di ciascun comune, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicura la registrazione in apposito elenco delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta e provvede quindi alla convocazione della prima riunione del *Forum*. Dell'avviso contenente le modalità per l'iscrizione nell'elenco e la convocazione della riunione deve essere data adeguata pubblicità. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) presenza attiva dell'associazione nel territorio comunale da almeno un anno;

b) vita associativa ispirata a principi democratici;

c) specificità « giovanile » chiaramente indicata nel titolo ovvero nello statuto dell'associazione;

d) indicazione nello statuto di limiti massimi di età per gli associati.

#### ART. 4.

##### (*Forum regionali*).

1. Il *Forum* regionale dell'associazionismo giovanile è costituito dai rappresentanti delle associazioni giovanili operanti nell'ambito del territorio di una regione o provincia autonoma, e dai rappresentanti dei *Forum* comunali o inter-comunali.

2. Il *Forum* è competente ad esprimere pareri o avanzare proposte all'amministrazione regionale in materia di politiche giovanili.

3. Sono inviati al *Forum*, a cura del presidente del consiglio regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, i progetti di legge in materia di politiche giovanili o che comunque possono inci-

dere su di esse. Il *Forum* può esprimere parere o suggerire emendamenti in merito ai progetti ricevuti. Rappresentanti del *Forum* possono essere ammessi ad audizioni delle commissioni consiliari.

4. Le riunioni del *Forum* sono sempre aperte al pubblico. Il *Forum* può convocare assemblee pubbliche dei giovani della regione o di una parte di essa. Può altresì promuovere consultazioni tra i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

5. Le amministrazioni delle regioni o delle province autonome debbono assicurare al *Forum* locali e attrezzature adeguati per l'attività ordinaria nonché per le iniziative pubbliche promosse dallo stesso *Forum*, e garantirgli l'accesso ai servizi della regione.

6. Le modalità di ammissione al *Forum*, le modalità di elezione dei rappresentanti dei *Forum* comunali, le attività del *Forum* e la sua organizzazione e articolazione in gruppi di lavoro sono disciplinate da un regolamento interno, adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti delle associazioni.

7. Ai fini dell'approvazione del primo regolamento interno, il presidente della regione o provincia autonoma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicura la registrazione in apposito elenco delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta e provvede quindi alla convocazione della prima riunione del *Forum*. Dell'avviso contenente le modalità per l'iscrizione nell'elenco e la convocazione della riunione deve essere data adeguata pubblicità. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) presenza attiva dell'associazione nel territorio regionale da almeno un anno;

b) vita associativa ispirata a principi democratici ed eleggibilità degli organismi dirigenti regionali;

c) specificità « giovanile » chiaramente indicata nel titolo ovvero nello statuto;

d) indicazione nello statuto di limiti di età per gli associati.

## ART. 5.

(Forum nazionale).

1. Il *Forum* nazionale dell'associazionismo giovanile è costituito dai rappresentanti delle associazioni giovanili di rilevanza nazionale e dai rappresentanti dei *Forum* regionali. È di rilevanza nazionale l'associazione giovanile che sia presente in almeno la metà delle regioni, abbia un'organizzazione ed organi dirigenti nazionali nonché organizzazioni ed organi dirigenti locali o regionali.

2. Il *Forum* è competente ad esprimere pareri o avanzare proposte al Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili nonché alle amministrazioni dello Stato per le attività e le iniziative concernenti la condizione giovanile.

3. Il *Forum*, a norma dell'articolo 50 della Costituzione, può presentare alle Camere proposte o pareri sulle iniziative legislative concernenti le politiche giovanili o che comunque possono incidere su di esse.

4. Il *Forum* può promuovere consultazioni tra i giovani che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Può altresì promuovere iniziative di studio e di ricerca sulla condizione giovanile.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili, sono determinate le modalità per l'assegnazione al *Forum* di locali e di attrezzature per la fruizione a condizioni agevolate dei servizi resi da amministrazioni statali.

6. Le modalità di ammissione al *Forum*, le modalità di elezione dei rappresentanti dei *Forum* regionali, le attività del *Forum* e la sua organizzazione sono disciplinate da un regolamento interno adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti delle associazioni.

7. Ai fini dell'approvazione del primo regolamento interno, il Ministro per il coordinamento delle politiche giovanili, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, assicura la registrazione in apposito elenco delle associazioni giovanili che ne facciano richiesta e provvede quindi alla prima convocazione del *Forum*. Dell'avviso contenente le modalità per l'iscrizione nell'elenco e la convocazione della riunione deve essere data adeguata pubblicità. Per l'iscrizione sono richiesti i seguenti requisiti:

a) presenza attiva dell'associazione in almeno la metà delle regioni;

b) costituzione dell'associazione da almeno tre anni;

c) vita associativa ispirata a principi democratici ed eleggibilità degli organi dirigenti;

d) specificità « giovanile » chiaramente indicata nel titolo ovvero nello statuto;

e) indicazioni nello statuto di limiti massimi di età per gli associati.

#### ART. 6.

(*Ricorsi*).

1. Contro la mancata registrazione nell'albo delle associazioni (nazionale, regionale, provinciale per Trento e Bolzano, comunale) è data agli interessati possibilità di ricorso entro quindici giorni dalla compilazione dell'albo.

2. Il ricorso è sottoposto, rispettivamente, al Consiglio dei ministri, al consiglio regionale, al consiglio provinciale e al consiglio comunale, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione.

### CAPO III

#### CONSULTAZIONI POPOLARI PROMOSSE DAI COMUNI

#### ART. 7.

(*Attività dei comuni*).

1. I comuni possono disciplinare, con regolamento approvato dai rispettivi consigli, la consultazione della popolazione

comunale, o di particolari categorie o settori di essa, su provvedimenti di interesse locale. La consultazione in relazione ai temi può essere indetta anche per categoria di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi degli enti stessi, ivi comprese le sale per manifestazioni pubbliche ed i servizi tipografici, agli enti e alle associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, politiche, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### ART. 8.

*(Accesso ai programmi radiofonici e televisivi).*

1. La sottocommissione permanente per i programmi dell'accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, come modificato dalla legge 28 febbraio 1980, n. 48, deve riservare, sia per la diffusione nazionale sia per quella regionale, almeno un quarto dei programmi televisivi e radiofonici di cui al citato articolo 6 ad associazioni giovanili. Il *Forum* nazionale ed i *Forum* regionali di cui agli articoli 4 e 5 possono richiedere di essere ammessi alla realizzazione dei programmi.

## ART. 9.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi in ragione d'anno, si provvede per gli anni finanziari 1989 e 1990 mediante utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento « Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio » iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990 alla tabella B della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.